



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS

ART. 1 - OGGETTO

1) Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehors" stagionali o permanenti e mediante "tavoli, sedie e ombrelloni", con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale del comune di Santa Teresa Gallura.

2) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico, e alle aree private visibili da spazi pubblici.

ART. 2 - FINALITA'

L'occupazione di suolo pubblico privato gravato da servitù di uso pubblico o privato, purché visibile da spazi pubblici, mediante dehors è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente, che definiscono i caratteri qualitativi per i diversi elementi, la cui applicazione consente, nel medio termine, di ottenere un territorio più ordinato e decoroso, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri di inserimento ambientale del dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse, nonché le specifiche procedure per il conseguimento della concessione all'occupazione del suolo pubblico e della relativa autorizzazione per la realizzazione del dehors.

ART. 3 - LIMITAZIONI PER LA DISLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1) Per le caratteristiche strutturali e per l'alta densità di traffico veicolare e pedonale, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico con dehors sulla sede stradale in:

- Via Nazionale
- Via Maria Teresa
- Piazza San Vittorio
- *Piazza Vittorio Emanuele*
- *Via XX Settembre*
- *Piazza Libertà*
- Via Verdi
- Via Carlo Felice
- Via Cavour

2) Sono fatte salve le occupazioni con dehors precedentemente autorizzate, rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3) Per la tipologia delle strade, per la loro configurazione e per motivi di sicurezza urbana la Giunta Comunale, con propria deliberazione motivata, può individuare altri ambiti ove non è consentita l'installazione di dehors. Le modifiche devono essere approvate successivamente in Consiglio Comunale.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1) Per "dehors" si intende:

A) l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.

B) l'insieme delle attrezzature di cui alla precedente lettera A), che non rappresentano trasformazione urbanistica del territorio e che hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.

2) per "**DEHORS A CARATTERE STAGIONALE**" si intende la struttura di cui al comma 1 lett. A), installata per un periodo complessivo inferiore a *otto mesi*, nell'arco dell'anno solare.

3) per "**DEHORS A CARATTERE PERMANENTE**" si intende la struttura di cui al comma 1 lett. A), installata per un periodo complessivo superiore a *otto mesi* e non superiore a cinque 5 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione alla installazione del dehors.

4) L'occupazione di suolo pubblico con soli tavolini e sedie, poste in adiacenza al pubblico esercizio, non costituisce dehors.

ART. 5 - DOMANDA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) I titolari di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intendono collocare un dehors o semplici arredi come tavolini e sedie sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato purché visibile da spazi pubblici), dovranno ottenere dal Comune preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico, dal settore OO.PP., servizio demanio e patrimonio.

2) A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza, anche in via telematica al suddetto settore.

3 - L'istruttoria del procedimento finalizzata al rilascio della concessione del suolo pubblico è coordinata dal responsabile del settore OO.PP., che ha il compito di raccordare l'atto endoprocedimentale ai fini della viabilità, di competenza del settore Polizia Locale.

4) Dopo avere ottenuto la concessione di cui al comma 1, il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende allestire un dehors, può richiedere specifico titolo per la realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 4, presentando formale istanza in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

ART. 6 - TIPOLOGIE DI DEHORS

Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”:

A) DEHORS APERTO

In questa tipologia viene identificata un'area esterna attrezzata a carattere stagionale o permanente insistente su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni, oppure delimitata da elementi consentiti, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana.

B) - DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO

In questa tipologia viene identificata una struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e delimitata dagli elementi consentiti, dotata di copertura e di pedana.

C) DEHORS CHIUSO

In questa tipologia sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, delimitate anche su quattro lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura e pedana. Tali strutture sono ammissibili solo ed esclusivamente come pertinenze dei pubblici esercizi che rimangono aperti tutto l'anno, fatta salva la chiusura per il periodo di ferie. La suddetta installazione, in assenza delle condizioni di cui all'art. art. 8 comma 1 lettera e), laddove possibile, dovrà comunque consentire la libera fruibilità del marciapiede.

ART. 7 – CRITERI DI CARATTERIZZAZIONE

1) Gli elementi costitutivi dei dehors individuati nel precedente articolo sono classificati nel modo seguente:

- arredi: tavoli, sedie, poltroncine.
- elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del suolo (pedane).

2) Gli elementi di tipo seriale quali insegne, ombrelloni, etc., con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici).

3) Sono altresì vietate altre installazioni pubblicitarie, a titolo esemplificativo quadri bacheche cartelloni.

4) *Le fioriere dovranno essere collocate a complemento degli arredi previsti, non come delimitazione del perimetro dell'area in concessione, e le piante ivi messe a dimora non dovranno avere altezza superiore a cinquanta centimetri.*

ART. 8 – CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Con riferimento all'ubicazione, i "dehors" devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

a) In prossimità di un incrocio i "dehors" non dovranno ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti ai conducenti dei veicoli.

b) In corrispondenza delle intersezioni stradali regolate da impianti semaforici, oltre al rispetto del criterio di cui al punto precedente, i "dehors" non dovranno occultare l'avvistamento delle lanterne semaforiche.

c) Non è consentito installare "dehors", o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

d) L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri.

e) Nella installazione di "dehors" su strade piazze e vie livellate, dovrà essere lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali.

f) Non è consentito installare "dehors" o parti di esso sul lato opposto della strada a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente.

g) Qualora il "dehors" sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico, il perimetro deve rispettare le modularità del posto auto e non deve invadere le corsie di manovra.

h) Lo spazio occupato da "dehors" collocati sul sedime stradale dovrà avere una larghezza massima pari a quella dei parcheggi adiacenti. In ogni caso per ogni singola occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto.

i) Nel caso di "dehors" aperto con presenza di ombrelloni o altri elementi di riparo simili, la base dovrà essere contenuta all'interno dell'area concessa per l'occupazione del suolo pubblico.

l) Gli spazi compresi tra il "dehors" e il locale pubblico di riferimento, non devono essere assoggettati a transito veicolare. Sono escluse da tale fattispecie le occupazioni nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato.

m) Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana che ricada anche parzialmente sulla carreggiata, ancorché in una via pedonale o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50, necessario al transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

n) l'occupazione di suolo pubblico, in aree non aperte al traffico veicolare, con tavolini e sedie e/o "dehors", deve essere tale da consentire la percorrenza ai mezzi di soccorso e di servizio, mantenendo una corsia libera di m 3,50 rispetto all'asse stradale.

o) I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche (es. chiusini, griglie, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, pali di illuminazione, etc.).

2) Nelle strade e vie dove non sia previsto il transito di mezzi di servizio e la viabilità dei mezzi di soccorso può essere garantita attraverso una strada alternativa, è consentita l'occupazione del sedime stradale

mediante tavolini e sedie, prescrivendo a carico del concessionario l'immediata rimozione dell'occupazione in caso di emergenza, incaricando della custodia il concessionario stesso;

3) Con riferimento alle dimensioni, i "dehors" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) La superficie massima consentita per l'installazione del dehors è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza ma, comunque, non può essere superiore a 60 mq., fermo restando tutti criteri di collocazione di cui al precedente comma 1.

b) Il titolare del pubblico esercizio a cui viene concesso un dehors, il cui locale dispone di una superficie di somministrazione inferiore a 20 metri quadri, all'esterno non potrà occupare più di 12 metri quadri.

c) La dimensione massima della lunghezza dello spazio occupato dal dehors, non può superare il fronte dell'esercizio, eventuali spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti;

4) Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

5) L'occupazione concessa dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi che saranno posizionati a cura del personale del servizio demanio e patrimonio del settore OO.PP.

ART.9 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

Il perimetro dell'area sulla quale insiste il dehors può essere delimitato con le seguenti strutture:

- a) Pannelli grigliati in ferro battuto di altezza massima pari a 1,50 Mt.
- b) Pannelli grigliati in legno di altezza massima pari a 1,50 Mt.
- c) Barriera costituita da telaio in acciaio o in legno, sormontato da vetro di sicurezza, trasparente ed incolore di altezza massima pari a 1,50 Mt.
- d) Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, fioriere etc.
- e) Le fioriere sono ammesse soltanto all'interno dell'area *concessa per l'abbellimento degli arredi* e comunque le stesse non devono formare effetto "barriera".

Il suolo dovrà essere lasciato a vista nelle vie e piazze livellate e pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata la realizzazione di una pavimentazione, purché semplicemente appoggiata, in modo da non danneggiare la superficie sottostante.

Nelle strutture a carattere stagionale non possono essere realizzate chiusure frontali o laterali con tende a rullo o estensibili, con fogli o pannelli in materiale plastico, seppur trasparente.

I corpi illuminanti devono essere inseriti nella struttura del dehors, devono essere conformi alla normativa vigente, ben integrati con essa, senza interferire con il contesto edilizio né urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitata ogni illuminazione che produca fenomeni di abbagliamento sia nelle aree pedonali che in quelle soggette a traffico veicolare.

ART. 10 - TIPOLOGIA DELLE COPERTURE AMMESSE (OMBRELLONI, TENDE, STRUTTURE SEMIRIGIDE, GAZEBO)

L'installazione di elementi ombreggianti è sempre possibile, qualora gli stessi non impattino con le partiture architettoniche delle facciate prospicienti lo spazio pubblico.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento sono vietati elementi di tipo seriale quali insegne, ombrelloni e similari con scritte pubblicitarie, forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.

È invece consentito inserire l'eventuale logo dell'esercizio pubblico, purché di dimensioni ridotte.

1. Ombrelloni

a) Gli ombrelloni possono essere di forma rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto e la provvisorietà della struttura, l'impiego è consentito in tutte le aree nelle quali è possibile l'occupazione del suolo pubblico per la dislocazione dei dehors.

b) La distanza minima compresa tra il piano di calpestio sottostante ed il punto più basso del telo ombreggiante, deve avere una dimensione non inferiore a Mt. 2,20.

c) La struttura portante può essere di legno o metallo, ancorata ad apposito basamento, con telo ombreggiante in tessuto in tinta unita con finitura opaca e l'eventuale logo d'esercizio sopra descritto, deve essere di dimensioni contenute.

2. Tende a braccio mobile

a) Tali tende, che servono come elementi di copertura per gli spazi di ristoro all'aperto, possono essere di due tipi: a "pantalera" ovvero con braccetti rotanti, o a braccia estensibili.

b) È consentita l'installazione di strutture semirigide, con tenda di copertura secondo un'unica falda inclinata, con eventuali guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo in profilati metallici o in legno.

c) L'altezza alla gronda non dovrà essere inferiore a Mt. 2,20 e rispetto al piano di calpestio sottostante. Nel posizionamento delle predette strutture, poiché installate in aderenza all'edificio, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno Mt. 1,5 per il passaggio pedonale, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

d) La profondità massima consentita è pari a 3,00 Mt., misurata dal punto di aggancio alla facciata.

3. Gazebo

a) Sono sempre ammesse strutture tipo "gazebo", con copertura rigida in teli di tessuto naturale o impermeabilizzato, provvisti di punti di appoggio al suolo, indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

b) Le predette strutture possono essere realizzate mediante copertura a "padiglione" la cui altezza, al colmo dal piano di calpestio sottostante, non dovrà essere superiore a ml 3,50 ed inferiore nel punto più basso a 2.20 Mt.

ART. 11 - ATTIVITA' / ORARI

1) I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, inoltre i medesimi non possono essere utilizzati, senza che lo siano i locali pubblici di pertinenza.

2) Nei dehors, al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di dipendenza da gioco, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse, slot machine e videolottery (VLT).

3) L'utilizzo dei dehors è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante dall'esercizio della sua attività all'aperto.

4) Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con propria ordinanza, disciplinare diversamente gli orari tra l'attività condotta all'interno del locale rispetto a quella sull'area in concessione.

5) Alla chiusura del locale, gli elementi di arredo possono essere custoditi all'interno del dehors, ma con modalità tali da assicurare il decoro e impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi.

6) Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande, ivi compresi i banco-frigo.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SUOLO PUBBLICO.

1) Il titolare del pubblico esercizio a cui viene concesso un dehors è obbligato a:

a) Mantenere lo spazio pubblico concesso decorosamente.

b) Mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato.

c) Attenersi scrupolosamente a quanto indicato sia nel provvedimento di concessione del servizio demanio e patrimonio (con riferimento alle dimensioni espresse in mq.) che nel provvedimento di autorizzazione, in particolare per le modalità di occupazione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, ed elementi di delimitazione).

d) Ripulire quotidianamente alla chiusura dell'esercizio, il dehors impilando laddove necessario gli elementi di arredo in maniera da non rappresentare intralcio.

e) In occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo, dovranno essere custoditi in luogo diverso dall'area del dehors.

f) In caso di scadenza, sospensione o revoca del provvedimento concessorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;

g) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

h) Qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario;

i) Mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione.

ART. 13 - ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLESTIMENTO DEL DEHORS

1) L'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dello sportello unico delle attività produttive che ha il compito di raccordare tutti gli endoprocedimenti coinvolti, ai sensi delle vigenti norme sullo sportello unico delle attività produttive.

2) La progettazione e l'allestimento dei dehors dovrà essere conforme, oltre che a quanto prescritto dal presente regolamento, alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, al Codice della Strada, allo strumento urbanistico vigente, alla normativa in materia di barriere architettoniche, di igiene pubblica, di sicurezza ed incolumità pubblica ed alle altre prescrizioni di legge.

3) L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi davanti all'esercizio del richiedente.

ART. 14 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal competente settore OO.PP., servizio demanio e patrimonio non hanno necessità di essere rinnovate. Solo nel caso di modifiche strutturali del dehors o della occupazione effettuata ai sensi del precedente art. 4 comma 4) che comportino variazioni della sagoma di ingombro, deve essere richiesta una nuova concessione per la verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza ed incolumità pubblica.

ART. 15 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) I titolari di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 comma 4 del presente Regolamento, relative alle occupazioni con **"DEHORS A CARATTERE PERMANENTE"** alla data di scadenza dei cinque anni, dovranno presentare formale istanza in via telematica almeno 60 giorni prima di tale data, dichiarando l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti, con riferimento agli ultimi due anni.

2) I titolari di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 comma 4 del presente Regolamento, relative alle occupazioni con **"DEHORS A CARATTERE STAGIONALE"**, prima della occupazione, dovranno presentare formale istanza di rinnovo, in via telematica a valenza immediata, attestando la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, nonché l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti, con riferimento agli ultimi due anni.

ART. 16 - RINNOVO DELLE OCCUPAZIONE CON SEDIE TAVOLINI

I titolari di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rinnovo delle occupazioni di suolo pubblico con sole sedie e tavolini, di cui al precedente articolo 4, comma 4) dovranno presentare formale istanza anche in via telematica almeno 10 giorni prima della occupazione.

ART. 17 - SANZIONI PECUNIARIE ED ACCESSORIE

1) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative pecuniaria previste da un minimo di euro 100 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), come indicato nel successivo articolo 21.

2) Qualora la violazione si protragga nel tempo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario in caso di occupazioni con sedie e tavoli, e per ciascuna settimana di calendario in caso di occupazioni con strutture fisse permanenti.

3) Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre delle violazioni previste dal presente regolamento, in un periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della concessione per 15 giorni.

4) I provvedimenti di sospensione sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, su relazione dell'ufficio competente, previa comunicazione di inizio di procedimento, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241.

5) Per la violazione prevista dall'articolo 8, comma 3), se la dimensione occupata non eccede di 50 centimetri le misure rilasciate su tutto il perimetro, l'accertamento sanzionatorio è escluso dal calcolo per l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca indicata al comma 3 del presente articolo.

6) Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

ART. 18 - SOSPENSIONE/REVOCA

1) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dall'art. 17 del presente regolamento e da altri regolamenti comunali, la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Al dehors autorizzato siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
- b) Gli impianti tecnologici al servizio del dehors non siano conformi alla normativa vigente.
- c) Mancata manutenzione delle strutture del dehors che potrebbero costituire pericolo per le persone o le cose.
- d) Mancata cura delle condizioni igienico-sanitarie.

2) Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dall'art. 17 del presente regolamento e da altri regolamenti comunali, la concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) Le attività svolte sull'area pubblica creano disturbo alla quiete e al riposo delle persone, qualora accertate dal competente servizio della Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Regione Sardegna.

b) Mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

c) *Mancata apertura dell'esercizio o di inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, compreso il periodo di godimento delle ferie, per grave malattia certificata o per lavori di ristrutturazione.*

d) Per l'utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato.

e) Per l'uso improprio del suolo pubblico concesso, mediante cessione dello spazio a terzi.

3) In caso in cui il medesimo soggetto sia incorso in quattro infrazioni del presente Regolamento per un periodo di 12 mesi dalla prima violazione, si procederà alla revoca, per un anno, della concessione del suolo pubblico.

4) I succitati provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, individuato nella figura di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, su relazione tecnica dell'ufficio competente, previa comunicazione dell'inizio del procedimento, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241, indicante la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

5) L'occupazione del suolo e l'attività esercitata, una volta sospese, potranno riprendere solo previa verifica positiva da parte degli uffici, attraverso la presa d'atto da parte del Responsabile del settore OO.PP. , servizio demanio e patrimonio, circa la regolarizzazione della posizione .

6) Tutte le spese di rimozione e di ricollocazione del dehors sul suolo pubblico, sono, comunque, a carico del concessionario.

7) Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa deve essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese sostenute a carico del soggetto che vi era tenuto.

ART. 19 - SOSPENSIONE/REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1) La concessione d'occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nel sito interessato debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse ivi comprese manutenzioni delle proprietà comunali.

2) Il provvedimento di sospensione, deve essere notificato dal Responsabile del settore OO.PP. , e comunicato al destinatario, almeno 20 giorni prima rispetto alla data in cui l'area dovrà essere resa sgombra dagli arredi e dalle eventuali strutture. In quest' ultimo caso le spese di rimozione e di ricollocazione del dehors, sono a carico del Comune.

3) I tempi di preavviso di cui al precedente articolo, in caso di lavori urgenti sul suolo o sottosuolo stradale che richiedano la rimozione urgente della struttura e degli arredi, il provvedimento di sospensione può essere notificato dal Responsabile del settore OO.PP., con un preavviso minimo di 5 giorni.

4) Nel caso di straordinarie esigenze per comprovate motivazioni di tutela dell'incolumità pubblica e del patrimonio stradale, l'Ente è autorizzato a rimuovere immediatamente le strutture e gli arredi e le spese, sono comunque a carico, del medesimo.

5) La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere sempre revocata, per motivi di pubblico interesse motivati.

6) Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto.

7) La sospensione o la revoca della concessione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse non danno diritto alla percezione di alcun indennizzo o risarcimento, ma solo a rimborso degli oneri già versati, per il periodo della mancata occupazione.

ART. 20 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1) Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà privata dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti, in base alle norme del Codice Civile.

2) Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 21- SANZIONI

VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	MINIMO EDITTALE	MASSIMO EDITTALE	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	SANZIONE ACCESSORIA
Art. 5 comma 1	Assenza concessione suolo pubblico	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art.5 comma 4	Assenza autorizzazione struttura	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art. 7	<i>Criteri di caratterizzazione</i>	<i>50 €</i>	<i>500 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>Rimozione</i>
Art. 8	<i>Criteri di collocazione</i>	<i>50 €</i>	<i>500 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>Rimozione</i>
Art. 9	<i>Criteri di realizzazione</i>	<i>50 €</i>	<i>500 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>Rimozione</i>
Art. 11 comma 1	Adibire il dehors per scopi diversi dalla attività di somministrazione	50 €	500 €	500,00 €	Diffida ripristino
Art. 11 comma 2	Installazione giochi leciti slot machine etc.	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art. 11 comma 3	Utilizzo del dehors oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio	50 €	500 €	200,00 €	Diffida
Art. 11 comma 5	Decoro nella custodia degli arredi del dehors alla chiusura del locale	50 €	500 €	200,00 €	Diffida
Art. 11 comma 6	Installazione nelle pertinenze del dehors di banchi frigo/mescita /spillatura	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art. 12 comma 1 lett. a)	Decoro dello spazio pubblico in concessione	50 €	500 €	300,00 €	Diffida
Art. 12 comma 1 lett. b)	Decoro e pulizia degli elementi costitutivi del dehors	50 €	500 €	300,00 €	

Art. 12 comma 1 lett. c)	Occupazione eccedente concessione suolo pubblico > 10 %	50 €	500 €	300,00 €	Rimozione
Art. 12 comma 1 lett. c)	Occupazione eccedente concessione suolo pubblico > 30 %	50 €	500 €	400,00 €	Rimozione
Art. 12 comma 1 lett. c)	Occupazione eccedente concessione suolo pubblico > 50 %	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art. 12 comma 1 lett. e)	Rimozione degli arredi periodo di chiusura per ferie	50 €	500 €	300,00 €	
Art. 12 comma 1 lett. f)	Rimozione di ogni elemento del dehors alla scadenza della concessione o autorizzazione	50 €	500 €	500,00 €	Rimozione
Art. 12 comma 1 lett. i)	Manomissione dei capisaldi della occupazione	50 €	500 €	500,00 €	Diffida

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e ss.mm. e ii., ai vigenti Regolamenti comunali, nonché a tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.

Art. 23 – ABROGAZIONI

Con il presente Regolamento vengono abrogati gli articoli dal 27 al 50 del piano dell'arredo urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 in data 22/03/2012 e ss.mm.ii.